Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 5 agosto 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947, n. 1879.
Ulteriori stanziamenti per spese sostenute dell'Azienda generale italiana petroli per ricerche petrolifere eseguite nel territorio della Repubblica italiana successivamente al 30 giugno 1945.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che dà facoltà all'Amministrazione dello Stato di affidare all'Azienda generale italiana petroli l'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno;
Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1939, n. 201, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 1739, e la legge 8 aprile 1940, n. 395, che prorogano l'incarico affidato alla detta Azienda;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le ricerche petrolifere eseguite nel territorio della Repubblica italiana dall'Azienda generale italiana petroli successivamente alla scadenza del termine fissato con l'ultima proroga dell'incarico previsto dall'art. 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, avvenuta con la legge 8 aprile 1940, n. 395, si intendono compiute per conto dello Stato, in proroga dell'incarico medesimo.

Per le spese relative alle predette ricerche è assegnato sul bilancio del Ministero dell'industria e del commer-

cio un ulteriore stanziamento di L. 290.000.000, in aggiunta al fondo stabilito con il regio decreto-legge 9 gennaio 1939, n. 201, e con la stessa legge 8 aprile 1940, n. 395. Della predetta somma L. 220.000.000 sono corrisposti a titolo di rimborso delle spese sostenute dal 1° luglio 1945 al 31 dicembre 1946, e L. 70.000.000 a titolo di acconto per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 1947.

Art. 2.

Per le spese relative alla gestione dovrà essere dato rendiconto, per il quale si osservano le norme di cui agli ultimi due commi dell'art. 2 del regio decreto-legge 9 gennaio 1939, n. 201, in quanto non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Togni — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 194. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. **1029.**

Disposizioni integrative dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 22 dicembre 1947, n. 1600, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per i trasporti;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Gli alloggi costruiti con le agevolazioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, possono essere assegnati oltre che in semplice locazione anche in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, fermo restando quanto disposto per le società e gli enti morali di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600.

Dall'assegnazione con patto di futura vendita e di riscatto sono esclusi gli alloggi costruiti dall'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e dalle società cooperative edilizie, per i quali continuano ad essere applicate le norme del vigente testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive disposizioni, in quanto non siano derogate da quelle del presente decreto.

Art. 2.

Gli enti costruttori che intendano procedere alla locazione degli alloggi costruiti con patto di futura vendita debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici gli schemi dei contratti da stipulare con i locatari insieme con il piano finanziario in base al quale sono stabiliti i canoni di affitto. I detti canoni sono determinati tenendo conto dell'ammortamento del capitale investito nelle costruzioni, al netto del concorso e contributo dello Stato, e di una quota per rimborso spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione, delle imposte e tasse generali e locali, e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione.

Le locazioni sono accordate a tutti coloro che ne facciano richiesta e dimostrino di avervi titolo in base alle disposizioni contenute nel regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, e nel presente decreto, nell'ordine di precedenza determinato dalla priorità della domanda.

Sono vietate la permuta del turno di prenotazione e qualsiasi cessione dell'alloggio assegnato con patto di futura vendita e di riscatto.

All'uopo gli enti locatori sono tenuti ad inscrivere in unico elenco tutte le domande che ad essi pervengono secondo l'ordine di arrivo, ed a comunicare ai richiedenti il numero progressivo col quale ciascuna domanda viene inscritta nel detto elenco.

Art. 3.

Il trasferimento di proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo si effettua col contratto di compravendita allo scadere della locazione, la cui durata non può eccedere i venticinque anni. Il locatario dopo trascorsi dieci anni dall'inizio della locazione può richiedere il trasferimento anticipato della proprietà dell'alloggio, previo versamento di un capitale corrispondente al valore attuale delle quote di affitto ancora dovute per ammortamento del capitale investito, calcolato al saggio d'interesse del mutuo vigente.

Sono applicabili ai rapporti fra enti, costruttori e locatari ed a quelli con gli enti finanziatori le disposizioni degli articoli 42 e 43 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 4.

Sono esclusi dall'assegnazione degli alloggi costruiti con i benefici previsti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399,

modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, coloro che siano inscritti nei ruoli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a L. 250.000, o il cui patrimonio accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio, superi L. 3.000.000. Nel computo del reddito non si tien conto della quota relativa ai redditi di lavoro.

Sono parimenti escluse dall'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma oltre le persone indicate dall'art. 31 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, anche quelli che abbiano già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato.

Art. 5.

Le attribuzioni ed i poteri spettanti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi degli articoli 131 e seguenti del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sulle controversie ed eventuali abusi ed irregolarità relative alle assegnazioni di alloggi costruiti da cooperative edilizie a contributo dello Stato sono estese alle controversie attinenti alle assegnazioni con patto di futura vendita degli alloggi costruiti da tutti gli altri enti e società di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600.

Art. 6.

Gli alloggi assegnati dalle cooperative edilizie che usufruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, non possono essere ceduti od alienati se non siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi.

Alle cooperative a proprietà indivisa che ottengono per le loro costruzioni le agevolazioni di cui al precedente comma non può essere consentita la trasformazione in proprità individuale fino a che non sia totalmente estinto il mutuo contratto per la costruzione, e comunque prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione dei fabbricati.

Art. 7.

L'art. 72 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica è abrogato.

Le disposizioni dell'art. 88 del predetto regio decreto non si applicano agli alloggi costruiti con le agevolazioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600.

Gli alloggi costruiti dalle cooperative edilizie e quelli da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, con le agevolazioni dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, non potranno avere più di cinque vani utili, oltre gli accessori, nè una superficie utile, compresa quella degli accessori, superiore a mq. 110.

Art. 8.

Il contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi sui mutui da contrarsi dagli enti, società e loro soci di cui all'art. 71 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, può essere accordato anche sui mutui da concedersi da privati e da società previsti dall'art. 1 del succitato regio decreto.

Art. 9.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per costruzione di case di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e alle società cooperative composte da giornalisti professionisti, mediante cessione alla Cassa stessa di non oltre la metà del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto suindicato a termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro con suo decreto assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui che saranno concessi a norma del precedente comma.

Art. 10.

Il Ministero delle finanze è autorizzato, sino al 31 dicembre 1949, a cedere a trattativa privata a favore delle cooperative fra dipendenti e pensionati dello Stato ammesse ai benefici dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, terreni demaniali che risultino disponibili.

Le norme per tali cessioni saranno stabilite d'intesa fra i Ministeri delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici.

A favore delle cooperative fra i dipendenti e pensionati del Ministero dei trasporti potranno essere ammesse altresì cessioni a trattativa privata di terreni appartenenti al Demanio dello Stato Ramo Ferrovie - con provvedimento del Ministro per i trasporti.

Le cessioni di cui ai comma precedenti saranno effettuate in base al prezzo di stima, da stabilirsi dai competenti Uffici tecnici erariali in relazione al valore venale in comune commercio; il prezzo non potrà comunque essere inferiore a venticinque volte la capitalizzazione al cento per cinque del reddito dominicale imponibile secondo gli estimi attualmente vigenti.

Art. 11.

Per la concessione del concorso dello Stato previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, sulle costruzioni da eseguirsi dalle cooperative edilizie è autorizzata la spesa di lire due miliardi.

Per la concessione dei contributi in annualità sugli interessi dei mutui, per la parte di spesa non coperta dal concorso, possono essere assunti impegni fino al limite di lire sessanta milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Tupini — Einaudi — Scelba — Del Vecchio — Pella — Corbellini

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 195. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. **1030.**

Riordinamento dei ruoli organici del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademie d'arte drammatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I ruoli organici del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e della Accademia d'arte drammatica, di cui alla tabella *A* annessa al regio decreto 13 novembre 1940, n. 1745, e successive modificazioni, sono sostituiti dai ruoli di cui alla tabella annessa al presente decreto e firmata dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Le promozioni al grado 6° del gruppo *A* sono conferite per merito comparativo ai funzionari del ruolo medesimo i quali abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 7°.

Art. 3.

I posti iniziali del gruppo *B* sono conferiti mediante concorso per esami riservato a coloro che siano in possesso del diploma di ragioniere.

Con regolamento da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, saranno dettate le disposizioni necessarie per lo svolgimento degli esami.

Art. 4.

E' istituito il grado di primo custode nei ruoli organici del personale di cui al presente decreto, con il trattamento economico di cui alla tabella n. 5 allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 agosto 1947, n. 778. I posti di primo custode vengono conferiti mediante promozione a norma delle disposizioni stabilite per il personale di custodia dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Art. 5.

Il personale amministrativo, gruppi *A* e *B* dei Conservatori di musica di Bologna, Bolzano, Cagliari, Pesaro, Torino e Venezia che fa parte delle piante organiche transitorie dei predetti Conservatori e non ancora compreso nel ruolo organico delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica di cui al regio decreto 13 novembre 1940, n. 1745 e successive modificazioni, è inquadrato nei ruoli di cui alla tabella annessa al presente decreto.

All'atto dell'inquadramento previsto dal precedente comma, non può essere attribuito grado che comunque costituisca miglioramento della attuale posizione gerarchica e che comporti trattamento economico superiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia al personale che all'atto dell'inquadramento fruisca di un complessivo trattamento economico superiore per assegni fissi e continuativi a quello che verrebbe a percepire, è corrisposta la differenza come assegno « ad personam » non utile a pensione, e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio e di indennità carovita.

Le assegnazioni di cui al precedente comma sono effettuate immediatamente dopo le prime promozioni avvenute nel rispettivo ruolo organico, approvato con il presente decreto.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto, nel concorso da bandirsi per i posti di grado iniziale del gruppo *B* economo-cassiere (grado 11°) due terzi dei posti sono riservati al personale amministrativo di ordine e di custodia, di ruolo e non di ruolo delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica, fornito del prescritto titolo di studio, il quale abbia un'anzianità di servizio di almeno due anni.

Alle stesse condizioni, in ragione di due terzi dei posti vacanti nel grado iniziale, si provvede al passaggio al gruppo *C* del personale di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno due anni presso gli Istituti di cui al precedente comma.

Art. 7.

Nella prima applicazione del presente provvedimento potranno essere confermati nell'incarico di economo-cassiere, nei casi in cui il Ministero lo riterrà necessario, quei funzionari di gruppo *C* del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica che, alla data del provvedimento stesso, abbiano ricoperto lodevolmente tale incarico negli istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti.

Art. 8.

Agli impiegati incaricati delle funzioni di economo la retribuzione annua ad essi spettante in virtù dell'articolo 11 del regio decreto 4 marzo 1920, n. 432, è elevata, a partire dal 1° aprile 1948, a L. 7000 annue.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 200. — FRASCA

TABELLA

Tabella organica del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia d'arte drammatica.

Gruppo A

Grado		Numero dei posti
6°	Direttori amministrativi	1
7°	Direttori di segreteria di 1ª classe	3
8°	Direttori di segreteria di 2ª classe	4
9°	Primi segretari	9
10°	Segretari	15
11°	Vice segretari	
	Totale	32

Gruppo B

Grado		Numero dei posti
9°	Primi economi-cassieri	3
10°	Economi-cassieri	4
11°	Vice economi-cassieri	5
	Totale	12

Gruppo C

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	3
10°	Primi archivisti	9
11°	Archivisti	15
12°	Applicati	25
13°	Alunni d'ordine	13
	Totale	65

Personale subalterno

	Numero dei posti
Primi custodi	17
Custodi	148
Totale	165

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1948, n. 1031.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Visti i decreti legislativi del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 1948, nn. 184 e 195;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Lo stanziamento del capitolo n. 33 « Spese per stipendi, assegni, ecc. al personale insegnante delle scuole elementari, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1947-48, è aumentato di L. 3.000.000.000 (lire tre miliardi).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 189. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1948.

Istituzione di una sezione di Archivio di Stato nella città di Padova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;
Udito il parere del Consiglio superiore degli archivi di Stato;

Decreta:

E' istituita a partire dal 1° agosto 1948 nella città di Padova la sezione di Archivio di Stato per la conservazione degli atti delle magistrature giudiziarie e delle Amministrazioni statali della Provincia, nonchè degli atti delle magistrature, amministrazioni ed enti morali diversi cessati.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 luglio 1948

p. *Il Ministro:* MARAZZA

(3565)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 9 marzo 1943: Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Verona — Intestazione: Morando Clara vedova Pugnalini fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 4 %, nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2898 — Data: 14 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Banca Cattolica del Veneto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione, nominativi 5 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11587 — Data: 11 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Banca mobiliare Piemontese — Titoli del Debitò pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 600.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1370 — Data: 15 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca nazionale del lavoro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 181 — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Viterbo — Intestazione: Cenani Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 21 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Padula Concetta vedova La Raja — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3316 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Scacheri Carlo fu Desio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 251.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10160 — Data: 30 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Credito Italiano, sede di Napoli — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6210 — Data: 5 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Coco Antonino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 586 — Data: 24 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Ferrentino Gaetano di Prisco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906). nominativi 1 — Capitale L. 6800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 1° settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Pastelli Lucia fu Osvaldo — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro novennale 4 %, nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 luglio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3387)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 luglio 1948 - N. 138

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,375
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	68,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,50
Id. 5 % 1936	89,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,80
Id. 5 % convertiti 1951	99,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a centoventitre posti di vice ragioniere in prova (gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1567, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni ri-

guardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che prevede l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, contenente norme per la sistemazione del personale non di ruolo;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio in data 11 luglio 1948, n. 18671/12106-2-4-72/1.3.1 che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

Ai termini dell'art. 5 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, è indetto un concorso per esami a centoventitre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Al concorso possono partecipare:

a) i dipendenti di ruolo ed il personale impiegatizio non di ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno;

b) il personale di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni che presti servizio presso l'Amministrazione dell'interno;

c) il personale di ruolo e quello impiegatizio non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, non in servizio presso l'Amministrazione dell'interno.

Il personale di cui alla lettera *c*), potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

I concorrenti dovranno aver prestato servizio presso l'Amministrazione statale da almeno un anno alla data del bando di concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma originale (o copia autenticata) di ragioniere o perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889) oppure il diploma di perito o ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 del regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749) oppure diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno pervenire, a mezzo degli uffici presso i quali i concorrenti prestano servizio, alla prefettura della provincia in cui risiedono entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Non è previsto alcun limite massimo di età per l'ammissione al concorso, eccezione fatta per i militari e per gli appartenenti ai Corpi organizzati militarmente, per i quali vigono le norme ordinarie.

2. — Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, nè impediscano il possesso.

4. — Certificato generale su carta da bollo, del casellario giudiziario.

5. — Certificato, su carta da bollo di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

7. — Copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra); in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, debitamente legalizzato.

8. — Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche;

9. — Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

10. — Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla

Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo, debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

11. — Stato di servizio civile per i dipendenti non di ruolo. Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo debitamente legalizzato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 9 e 10 dell'art. 4.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che risiedono in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine, di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;
4) diritto civile: libro I del Codice, dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;
5) diritto commerciale, dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;
6) nozioni sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato;
7) nozioni di statistica (statistica teorica; generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);
8) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede, legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;
9) legislazione speciale amministrativa;
10) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dare prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti, a termine dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 10.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* della Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 luglio 1948

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1948
Registro Interno n. 19, *foglio n.* 186. — VILLA

(3582)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.